



Comune di
Porza

CONVENZIONE CHE REGOLAMENTA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CANOBBIO, MASSAGNO, ORIGLIO, PORZA, SAVOSA E VEZIA PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DENOMINATO "POLIZIA CERESIO NORD"

Capitolo I Generalità

Art. 1 Scopo

Fra i comuni di Canobbio, Massagno, Origlio, Porza, Savosa e Vezia richiamati i disposti di cui all'art. 193a della legge organica comunale (LOC) e artt. 3 e 4 della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) è stipulata la presente convenzione che ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di Polizia strutturato, denominato "Polizia Ceresio Nord".

Art. 2 Compiti del Corpo

¹Il Corpo esercita le funzioni di polizia locale nella giurisdizione dei comuni di Canobbio, Massagno, Origlio, Porza, Savosa e Vezia a norma della LOC, della legge sulla Polizia (LPol) e del relativo regolamento (Rpol), della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo regolamento (RLCPol) e della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACStr) e del relativo regolamento (RLACStr).

²I compiti principali del Corpo sono quelli prescritti dagli artt. 107 LOC e da 23 a 26 RALOC e quelli indicati nell'art. 2 del regolamento della LCPol.

³Il Corpo può anche essere chiamato a svolgere compiti straordinari e/o urgenti su richiesta di terzi previo l'assenso del Comandante in caso d'urgenza, compatibilmente alle esigenze di servizio. Per queste prestazioni il Corpo sarà remunerato secondo il Regolamento sulle tariffe per prestazioni particolari ed amministrative di polizia di cui all'allegato 1 della presente convenzione e parte integrante della stessa. Il Municipio del comune sede può delegare il Corpo di polizia per il prelievo delle tasse (tariffe).

Capitolo II Funzionamento

Art. 3 Commissione

¹Per il raggiungimento degli scopi secondo l'art. 2 della presente convenzione, intercomunale viene nominata una commissione intercomunale consultiva (in seguito: "commissione") composta dai Municipali responsabili del dicastero sicurezza e polizia o dai loro sostituti, d'ognuno dei comuni convenzionati oltre che da un/a segretario/a.

²La sede della commissione è presso il Comune sede.

Art. 4 Designazione del Presidente e dei membri

¹I membri della commissione, così come i loro sostituti, sono designati dai rispettivi Municipi all'inizio ogni legislatura.

Il/la segretario/a della PCN funge anche da segretario/a della Commissione.

²Il Presidente della commissione viene designato dalla stessa tra i suoi membri. Egli tiene relazioni con il Comandante, trasmettendogli le decisioni della commissione. Il Presidente è nominato per la durata di un anno a rotazione fra i membri.

³Alle riunioni della commissione partecipa, di regola, anche il Comandante del Corpo, senza diritto di voto.

Art. 5 Funzionamento

Ad ogni Comune spetta un voto, il cui peso viene determinato in base alla partecipazione finanziaria del Comune rappresentato giusta l'art. 11 cpv. 2.

La validità di una decisione necessita cumulativamente dell'approvazione da parte di almeno quattro membri e che i voti favorevoli rappresentino più del 50% della forza finanziaria dei Comuni convenzionati determinata in base all'art.11 cpv. 2.

Art. 6 Competenze della commissione

La commissione, che ha carattere consultivo, ha in particolare le seguenti commissioni competenze:

- a) propone le misure per assicurare il rispetto della presente convenzione;
- b) stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia l'attività del Corpo in accordo con il Comandante;
- c) allestisce il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo all'intenzione dei Municipi;
- d) esegue o fa eseguire, le risoluzioni dei Municipi convenzionati rispettivamente dei rispettivi Consigli Comunali;
- e) propone le delibere di interesse comune al Municipio del comune sede;
- f) propone gli effettivi del Corpo strutturato, sulla base dei disposti di cui alla LCPol e del suo regolamento;
- g) preavvisa, sentito il parere del Comandante, le nuove assunzioni e gli avanzamenti di grado, tranne che per quanto espressamente indicato al riguardo dal Regolamento organico dei dipendenti del comune sede;
- h) definisce mediante regolamento interno e mansionario, tutti gli elementi per l'applicazione della convenzione;
- i) discute ogni anno la relazione d'esercizio presentata dal Comandante.

Art. 7 Comune sede

Il Comune di Massagno è designato comune sede al quale sono affidate le competenze elencate all'art. 8, la sede del comando del Corpo di polizia e della sua amministrazione.

Art. 8 Competenze del Comune sede

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente convenzione, sentiti i preavvisi della commissione.

Ha in particolare le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese preventivate di competenza dei Comuni, incassando la quota-parte a carico dei comuni convenzionati;
- b) su proposta della commissione, assume il personale attribuito al Corpo e ne gestisce i rapporti di impiego;
- c) garantisce il sostegno amministrativo al Corpo intercomunale;
- d) decide le delibere in base alle proposte della commissione.

Art. 9 Prestazioni e responsabilità

¹Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi e una presenza adeguata in ogni comune convenzionato.

²Il funzionamento e le mansioni del Corpo strutturato sono disciplinate da un regolamento interno proposto dalla commissione ed approvato dai Municipi dei comuni convenzionati.

³L'operatività del Corpo è di competenza del Comandante, nel rispetto delle leggi applicabili, tenendo in considerazione il parere della commissione.

Capitolo III Finanziamento

Art. 10 Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) sussidi, ricavi per prestazioni a terzi, contributi di terzi e contravvenzioni;
- b) la fatturazione delle prestazioni straordinarie secondo quanto previsto dall'art. 2;

- c) la propria quota di partecipazione e quella dei comuni convenzionati;
- d) i riversamenti da parte del Cantone.

Art. 11 Quote di partecipazione dei Comuni

¹I costi netti totali (costi lordi dedotti i ricavi così come elencati all'art. 10 lett. a, lett. b e lett. d), sono suddivisi in due categorie:

- a) Costi A: costi del personale operativo (costi del personale per gli agenti di polizia indipendentemente dal loro grado, degli assistenti e degli ausiliari, comprensivi degli oneri sociali, e specifiche posizioni del bilancio PCN come menzionato nell'allegato 2);
- b) Costi B: altri costi amministrativi (costo del personale per la segretaria, comprensivo degli oneri sociali, e specifiche posizioni del bilancio PCN come menzionato nell'allegato 2).

²Essi sono ripartiti in base ai seguenti parametri:

- a) Costi A: in proporzione alla popolazione residente permanente;
- b) Costi B: in ragione del 50% in parti uguali tra i Comuni convenzionati ed il 50% secondo i posti di lavoro (addetti) dei singoli comuni.

³Per la determinazione della popolazione residente permanente e dei posti di lavoro fanno stato i dati pubblicati nell'annuario statistico ticinese dell'ultima edizione disponibile al 31.12. di ogni anno.

⁴Le spese d'investimento vengono ripartite secondo la chiave di riparto fissata per i costi netti totali.

⁵Al personale del Corpo intercomunale sono applicabili le disposizioni dell'apposito capitolo all'interno del Regolamento organico del Comune di Massagno, quale comune sede.

⁶Entro il 30 settembre, il Municipio del comune sede trasmette agli altri comuni convenzionati il preventivo per l'anno successivo (gestione corrente e investimenti), con il preavviso della commissione.

⁷Entro il 28 febbraio il Municipio del Comune sede trasmette agli altri comuni convenzionati il consuntivo dell'anno trascorso, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio, unitamente alla relazione d'esercizio annuale allestita dalla commissione.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 12 Estensione della convenzione ad altri Comuni

¹La commissione può proporre l'estensione delle prestazioni di cui alla presente convenzione anche ad altri Comuni.

²La convenzione per l'estensione del servizio di polizia locale in un altro comune deve essere approvata dal Consiglio Comunale del Comune che richiede il servizio e in seguito approvata dai Legislativi di tutti i Comuni convenzionati. In tale modo il nuovo Comune acquisisce tutti i diritti ed i doveri derivanti dalla convenzione.

Art. 13 Coordinamento delle attività di polizia

Si rimanda agli artt. 5 e 6 della LCPol.

Art. 14 Divergenze

¹Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali.

²In assenza di conciliazione, sono riservate le consuete vie ricorsuali.

Art. 15 Norme finali

¹Con l'approvazione della presente convenzione:

²Il personale di polizia attualmente alle dipendenze dei diversi comuni convenzionati può essere trasferito di fatto ed in diritto alle dipendenze del Comune sede ed entra a far parte del Corpo strutturato;

³I Comuni convenzionati s'impegnano a disdire tutte le convenzioni di polizia esistenti con altri Comuni;

⁴I Comuni convenzionati s'impegnano ad adattare secondo necessità i propri regolamenti comunali e le ordinanze municipali a quanto previsto dalla presente convenzione entro un anno dalla sua entrata in vigore;

⁵Il materiale corrente, le attrezzature ed i veicoli di polizia di proprietà dei comuni convenzionati vengono ceduti al comune sede ed attribuito in uso al Corpo strutturato.

Art.16 Durata e disdetta

¹La presente convenzione ha durata indeterminata.

²La convenzione può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.

Art. 17 Scioglimento

¹Salvo decisione contraria della commissione, i costi netti connessi allo scioglimento della convenzione sono a carico del comune che ha inoltrato la disdetta, sino ad espletamento delle necessarie misure di ripristino e meglio tenuto conto dei termini pratici e di legge ad esse connessi (disdette, vendita veicoli, ecc.).

²Nel caso in cui lo scioglimento della convenzione da parte di uno o più comuni, dovesse comportare un esubero di agenti nella giurisdizione del Corpo strutturato rispetto alle Direttive cantonali, i comuni dimissionari saranno chiamati a versare un contributo d'uscita in favore dei comuni che restano convenzionati, corrispondente al salario annuo di un agente semplice (gendarme - scala cantonale al minimo) per ogni frazione di 1000 abitanti della propria popolazione, calcolato secondo la formula seguente: (salario annuo agente x no abitanti) : 1000 = contributo d'uscita

³Il capoverso precedente non si applica nel caso in cui il comune dimissionario, garantisca ad un agente ogni 1000 abitanti il trasferimento al nuovo Corpo di polizia, al quale si convenzionerà o che eventualmente andrà a creare.

Nel caso in cui questa soluzione dovesse essere messa in atto, il comune si adopererà per garantire all'agente trasferito il grado e l'anzianità nel frattempo acquisiti.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione della stessa da parte di tutti i Municipi interessati, previa decisione dei rispettivi Consigli Comunali ed approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Contro la presente convenzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 17 giugno 2015.

Approvata dal Consiglio comunale di Porza in data 15 giugno 2015.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il 7 dicembre 2015 - risoluzioni no.216-RE13393; 177-RE-13430; 193-RE-13487; 147-RE-13507;58-RE-13511 e 239- RE13509.

Dispositivo della risoluzione pubblicato agli albi come ai disposti gli artt.193 a LOC e art.189 cpv.3 LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Il Segretario:
Franco Citterio Walter De Vecchi



CONVENZIONE POLIZIA CERESIO NORD

PER IL MUNICIPIO DI CANOBBIO
Il Sindaco Il Segretario
Roberto Lurati Fulvio Lurati

PER IL MUNICIPIO DI MASSAGNO
Il Sindaco Il Segretario
Giovanni Bruschetti Lorenzo Bassi

PER IL MUNICIPIO DI ORIGLIO
Il Sindaco Il Segretario
Alessandro Cedraschi Brunello Lorenzi

PER IL MUNICIPIO DI PORZA
Il Sindaco Il Segretario
Franco Citterio Walter De Vecchi

PER IL MUNICIPIO DI SAVOSA
Il Sindaco Il Segretario
Raffaele Schäerer Christian Barelli

PER IL MUNICIPIO DI VEZIA
Il Sindaco Il Segretario
Bruno Ongaro Milko Pastore